

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 17/03/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36064-brevi-note-in-tema-di-i-s-e-e-alla-luce-del-recente-decreto>

Autore: Nicola Colasuonno

Brevi note in tema di I.S.E.E. alla luce del recente decreto

Brevi note in tema di I.S.E.E. alla luce del recente decreto

SOMMARIO: 1. L'I.S.E.E.. – 2. Il calcolo dell'I.S.E.E.: l'I.S.E.. – 3. Il calcolo dell'I.S.E.E.: l'indicatore della situazione patrimoniale. – 4. La dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.). – 5. Riflessioni conclusive.

1. L'I.S.E.E.

L'indicatore della situazione economica equivalente, noto con l'acronimo di I.S.E.E., ricopre, oggi, un ruolo di assoluto rilievo nel contesto socio economico¹.

In forza del d.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013², sono state apportate, peraltro, profonde ed interessanti modifiche all'istituto in discorso³, dopo che a livello istituzionale, da più parti, è stata avvertita l'opportunità di una riforma normativa sia in ordine ai criteri utilizzabili che in merito ai settori ai quali applicare l'I.S.E.E.⁴.

Parimenti, la novella normativa ha interessato anche l'indicatore della situazione economica (I.S.E.), ovvero, secondo l'art. 2, comma 3, del predetto decreto, *“la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'art. 5”*.

Orbene, l'I.S.E.E. costituisce uno strumento attraverso il quale è possibile stabilire, con le modalità che saranno appresso indicate, e prescritte dalla disciplina dettata in materia, la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente: più precisamente, *“è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate”*⁵: mense scolastiche, asili nido,

¹ In argomento, v. S. CAPOLUPO, *Nuovi criteri per la determinazione dell'ISEE*, in *Corr. Trib.* n. 15/2012, pagg. 1151 e segg.; E. CAPPELLINI – N. SCICLONE, *L'Isee, (indicatore della situazione economica equivalente) come strumento di equità del welfare locale: l'esperienza della Toscana*, in *Non profit* n. 1/2012, pagg. 41-43; A. CANDIDO, *LIVEAS o non LIVEAS. Il diritto all'assistenza e la riforma dell'ISEE in due pronunce discordanti*, in *Giur. cost.* n. 6/2012, pag. 4615 e segg..

² Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19.

³ Il testo del decreto è reperibile in *Nuove Tutele, quadrimestrale di politiche sociali diritto e pratica previdenziale*, n. 3/2013, Patronato INAS – CISL, Roma, pagg. 161 e segg..

⁴ A tal riguardo, tra gli altri, v. *Rapporto ISEE 2012*, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in *Quaderni della ricerca sociale 2013*, reperibile in <http://www.lavoro.gov.it>.

⁵ V. art. 2, comma 1, secondo capoverso, del d.P.C.M. n. 159/2013. In forza della citata disposizione, *“La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (...)”*.

Per approfondimenti, v. R. ROMBOLI, *In tema di prestazioni agevolate*, in *Foro it.* n. 3/2013, I, pagg. 761 e segg..

prestazioni tributarie connesse all'iscrizione ai corsi universitari, tariffe luce e telefoniche, e via dicendo⁶.

A tal riguardo, occorre considerare, per la puntuale verifica, la “scala di equivalenza”⁷.

In buona sostanza, ogniqualvolta una persona fisica intende usufruire di prestazioni sociali⁸ agevolate⁹, consistenti nella totale esenzione dal pagamento o nel pagamento per un importo inferiore o agevolato, rese da enti pubblici o da enti privati convenzionati, è tenuto a presentare una dichiarazione (o modello ISEE) contenente i dati di carattere reddituale e patrimoniale sia del richiedente¹⁰ il servizio, che dei componenti il suo nucleo familiare; giova, peraltro, puntualizzare che la figura del richiedente, che normalmente corrisponde a quella del dichiarante¹¹, non sempre invece coincide con quella del beneficiario¹² della prestazione in parola.

Al riguardo, si consideri, a titolo d'esempio, il caso della domanda presentata dal genitore (soggetto richiedente e dichiarante) in favore del figlio minore, destinatario del servizio pubblico a tariffa agevolata (effettivo beneficiario).

Per rimanere nel solco delle esemplificazioni, si consideri, ancora, la circostanza in cui l'istanza sia presentata dall'amministratore di sostegno (richiedente-dichiarante)

⁶ Per un utile approfondimento sul rapporto tra la disciplina dell'Isee e le prestazioni sociali, si veda, tra gli altri, P. CARLUCCIO – R. FINOCCHI GHERSI, *Disciplina statale dell'ISEE e livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi sociali*, in *Giornale di Diritto amministrativo* n. 3/2013, pag. 296.

⁷ Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza è quella di cui “allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto”. L'allegato 1 contiene i parametri della scala di equivalenza “corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare” così come definito dall'art. 3 del predetto corpus normativo.

⁸ Le prestazioni sociali, secondo quanto stabilito dall'art. 128 del D.Lgs. n. 112/98 e dall'art. 1, comma secondo, della legge n. 328/2000, sono “tutte quelle attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia” (v. art. 1, lett. d), d.P.C.M. n. 159/2013).

In generale, per utili approfondimenti, v. N. MARCHIETELLI – M. MOSCA – M. MUSELLA, *La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e l'Isee. Alcune riflessioni*, in *Non profit* n. 1/2005, pagg. 61 e segg.; M. BEZZE – E. INNOCENTI – T. VECCHIATO, *Compartecipazione alla spesa sociale dei cittadini e delle istituzioni per le persone non autosufficienti*, in *Studi Zancan* 2009, pagg. 113 e segg..

⁹ Le prestazioni sociali agevolate, in virtù della disciplina in vigore, sono quelle “non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti” (v. art. 1, comma 1, lett. e), del d.P.C.M. n. 159/2013).

Per ulteriori utili letture, v. V. MELIS, *Il nuovo Isee fissa il traguardo a febbraio*, in *Il Sole 24 Ore* del 23/09/2013, pag. 5.

¹⁰ Il richiedente è colui il quale presenta la domanda volta ad ottenere l'erogazione della prestazione sociale agevolata.

¹¹ Il dichiarante è il soggetto che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva unica. Egli può essere il richiedente o, invece, appartenere al nucleo familiare del richiedente.

¹² Il beneficiario è il soggetto nei cui confronti sarà eseguita la prestazione. Di conseguenza, come già esposto, non sempre la figura del richiedente coincide con quella del beneficiario.

affinchè la prestazione richiesta sia effettuata nei riguardi della persona non sufficientemente autonoma (soggetto beneficiario)¹³.

Occorre inoltre puntualizzare che l'ente destinatario della richiesta potrebbe, per esempio, erogare anche prestazioni miste, di carattere sanitario e socio assistenziale.

In tema, il Supremo Consesso nomofilattico ha stabilito che *“nel caso in cui oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”*¹⁴.

2. Il calcolo dell'ISEE: l'I.S.E.

L'I.S.E.E., il cui modello dichiarativo che lo attesta è presentato all'ente rogatore, è calcolato considerando il nucleo familiare cui appartiene il richiedente, in funzione del rapporto tra l'I.S.E. e il parametro della scala di equivalenza individuato in ragione della composizione del nucleo familiare¹⁵.

Circa la composizione del nucleo familiare, esso risulta formato, secondo la lettera della norma, dalle persone che compongono la famiglia anagrafica al momento del deposito, presso l'ente erogatore, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.)¹⁶.

Qualora il calcolo dell'I.S.E.E. si riferisca alle prestazioni rese *“nell'ambito del diritto allo studio universitario”*, appare utile ricordare che ove i genitori non siano conviventi con lo studente che presenta la richiesta, *“il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano”*, cumulativamente, le condizioni dettate dalla disposizione di riferimento¹⁷.

Orbene, ai fini del calcolo dell'ISEE, occorre determinare sia l'indicatore della situazione reddituale che l'indicatore della situazione patrimoniale.

¹³ L'art. 404 del c.c., rubricato *“Amministrazione di sostegno”*, stabilisce che *“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato da giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”*.

¹⁴ Cassaz., Sez. I, n. 4558 del 22 marzo 2012.

¹⁵ In tema, v. C. GOATELLI, *Il mondo possibile tra ISEE, Quoziente familiare e ICEF*, in *Non profit* n. 1/2012, pagg. 25 e segg..

Sull'ICEF, v. P. WEBER, *L'ICEF è strumento di valutazione della condizione economica familiare per l'accesso alle politiche agevolative nella Provincia Autonoma di Trento*, in *Non profit* n. 1/2012, pagg. 29 e segg..

¹⁶ V. art. 3, comma 1, del d.P.C.M. n. 159/2013. Ai sensi del secondo comma della predetta disposizione, *“I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge”*.

¹⁷ V. art. 8, comma 2, rubricato *“Prestazioni per il diritto allo studio universitario”* che richiede entrambi i seguenti requisiti *“a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”*.

Circa l'indicatore della situazione reddituale, rileva considerare i redditi nonché le spese e le franchigie relative a ciascun componente il nucleo familiare ovvero al nucleo familiare¹⁸.

Il reddito da considerare per ciascun componente il nucleo familiare, è determinato considerando gli elementi previsti dall'art 4, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013, rubricato "*Indicatore della situazione reddituale*".

Tra i dati da considerare ai fini del suddetto valore, vanno ricompresi anche i seguenti:

- reddito complessivo rilevanti ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- assegni concretamente percepiti per il mantenimento dei figli;
- i redditi fondiari prodotti dai beni non ceduti in locazione e assoggettati alle disposizioni in tema di I.M.U..

Il comma terzo della norma in parola prevede che il reddito (calcolato ai sensi del comma 2) debba essere ridotto di alcuni oneri eventualmente sostenuti; tra gli altri, vi sono anche i seguenti:

- assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, "*anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (...)*";
- assegni periodici concretamente versati per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore;
- le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida ed altre spese previste dalla disposizione di riferimento, sino ad un massimo di Euro 5.000,00.

Una volta determinati i singoli redditi, per ciascun componente il nucleo familiare, occorre poi sommarli.

Dall'importo così ottenuto, occorre sottrarre, sino a concorrenza, determinate spese o franchigie che si riferiscono al nucleo familiare, espressamente enucleate dalla norma.

Tra le spese in discorso, giova evidenziare anche le seguenti:

- il canone locativo annuo che emerge dal contratto di locazione debitamente registrato, qualora la casa di abitazione sia detenuta in locazione.

Il valore del canone annuo che può essere detratto è pari, al massimo, e fino a concorrenza, a Euro 7.000,00; detto valore può essere aumentato di "*500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo (...)*"¹⁹;

- le spese, comprese quelle di carattere previdenziale, sostenute per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, "*come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto (...)*"²⁰.

¹⁸ V. art. 4, rubricato "*Indicatore della situazione reddituale*".

¹⁹ Più approfonditamente, v. art. 4, comma 4, lett. a), del d.P.C.M. n. 159/2013.

3. Il calcolo dell'ISEE: l'Indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato tenuto conto del valore del patrimonio immobiliare e mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare²¹.

Ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare, occorre considerare il valore “*dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della D.S.U., indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno (...)*”.

Nel calcolo del patrimonio immobiliare, occorre considerare anche quelli ubicati all'estero: in tal caso, il valore è quello “*definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero*”²².

In merito, invece, al patrimonio mobiliare, esso è costituito, tra gli altri, anche dai seguenti beni, pur se detenuti all'estero:

- conti correnti e depositi bancari e postali²³;
- titoli di Stato ed equiparati, certificati di deposito e credito, obbligazioni, buoni fruttiferi ed assimilati, “*per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU*”;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, “*per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b)*”;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati²⁴.

²⁰ V. art. 4, comma 4, lett. b).

²¹ V. art. 5, rubricato “*Indicatore della situazione patrimoniale*”.

²² In tema, v. art. 19, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011

²³ Si veda, per ulteriori letture, R. TURNO, *Sull'Isee il Governo accelera*, in *Il Sole 24 Ore* del 31/01/2013, *Norme e Tributi*, pag. 39.

Occorre assumere “*il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato*” (v. art. 5, comma 4, lett. a)

²⁴ Occorre assumere “*il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo*” (v. art. 5, comma 4, lett. d).

4. La dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)

La dichiarazione sostitutiva unica è presentata, dal soggetto richiedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000; detta dichiarazione, valida dal giorno di presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo, contiene tutte le informazioni utili ai fini della determinazione dell'I.S.E.E.²⁵.

La dichiarazione sostitutiva in parola si compone, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto di riferimento, dei seguenti moduli e fogli:

- modello base riguardante il nucleo familiare;
- fogli allegati concernenti i singoli componenti il nucleo familiare;
- moduli aggiuntivi, *“di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2”*;
- moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente²⁶;
- moduli integrativi.

La D.S.U. è presentata ai Centri di assistenza fiscale o ai Comuni; il richiedente-dichiarante può anche presentare la dichiarazione direttamente all'ente che erogherà la prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio²⁷.

In ogni caso, *“I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'Inps e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU”*²⁸.

In merito all'attività di controllo relativa alla veridicità dei dati esposti in dichiarazione, la dottrina ha osservato che *“Ai fini del controllo, le azioni degli organi competenti potranno esplicarsi in attività dirette ad accertare le veridicità delle informazioni fornite anche mediante interventi presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. In merito dovranno essere specificati i codici identificativi degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare”*²⁹.

Giova, invero, osservare che non sempre la situazione finanziaria, economica e patrimoniale esposta nella dichiarazione sostitutiva coincide con la situazione

²⁵ L'art. 10, comma 2, del d.P.C.M. n. 159/2013, prevede che *“E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9”*.

²⁶ L'I.S.E.E. corrente è regolata dall'art. 9 del decreto in discorso.

²⁷ V. art. 10, comma 6, del decreto n. 159/2013.

²⁸ V. art. 11, comma 1, rubricato *“Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE”* del d.P.C.M. n. 159/2013.

²⁹ Così, S. CAPOLUPO, *Nuovi criteri per la determinazione dell'ISEE*, cit., pag. 1156.

effettiva, reale e concreta che connota il nucleo familiare del soggetto dichiarante-
richiedente.

E' praticabile, infatti, la circostanza in cui sia accertata l'omessa dichiarazione di
componenti di reddito o di patrimonio che, altrimenti, avrebbero potuto generare
vantaggi ridotti per l'interessato o persino l'esclusione da qualsiasi forma di
agevolazione o esenzione.

E' normativamente previsto, infatti, che l'Agenzia delle entrate svolga controlli
automatici sui dati autodichiarati³⁰, per poi segnalare e trasmettere all'Inps eventuali
omissioni o discordanze dei dati medesimi rispetto a quelli "*presenti nel Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di
cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605 (...)*"³¹; a tal riguardo, a parere di chi scrive, l'Archivio dei
rapporti finanziari ricopre un ruolo di assoluto rilievo per una compiuta attività di
verifica³².

5. Riflessioni conclusive

Ad avviso di chi scrive, comunque, il cittadino ben può rinunciare a presentare la
dichiarazione (o modello ISEE), nella consapevolezza che, in virtù della rinuncia in
parola, non potrà beneficiare di alcuna riduzione e/o esenzione dell'importo della
prestazione.

In buona sostanza, rinunciare alla presentazione del modello, equivale ad accettare di
eseguire la prestazione patrimoniale più onerosa, ovvero quella massima, senza
alcuna possibilità di riduzione (o esenzione).

Ciò, in quanto la riduzione dell'importo della tariffa, ove spettante, è subordinata alla
necessaria e doverosa presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Non è da escludere, comunque, che il cittadino decida di versare l'importo massimo
della prestazione, pur di non esporre, ad esempio, il valore delle attività monetarie di
cui è titolare.

Quid iuris, infine, ove venga appurata, *ex post*, la falsità dei dati reddituali e/o
patrimoniali esposti nella dichiarazione sostitutiva unica?

Ove l'esposizione dei dati sia stata volutamente alterata, occultando dati e aspetti che,
altrimenti, avrebbero impedito di usufruire della tariffa agevolata (o della esenzione

³⁰ Circa i dati che formano oggetto di autodichiarazione, v. art. 10, comma 7, del d.P.C.M. n. 159/2013.

³¹ V. art. 11, comma 3, del d.P.C.M. n. 159/2013.

Sul rapporto tra accertamento redditometrico, Isee e Anagrafe tributaria, v. F. CARRIROLO, *Redditometro ISEE e Anagrafe tributaria*, in *Settimana fiscale (La)* n. 18/2008, pag. 25.

³² Per approfondimenti sull'Archivio dei rapporti finanziari, si vedano i riferimenti bibliografici citati da N. D'ALESSANDRO – G. DI GENNARO, *Il ruolo delle indagini finanziarie nei processi di separazione e di divorzio: profili applicativi, ipotesi esemplificative ed effetti fiscali*, in *il fisco* n. 37/2013, fascicolo n. 1, nota 9, pag. 5736.

dal pagamento), sono ampiamente ravvisabili le conseguenze sanzionatorie penali come anche previsto dal D.P.R. n. 445/2000³³.

In ogni caso, ai fini della configurazione del reato, è necessario che sia appurata la precisa volontà dell'interessato di omettere l'esposizione di taluni dati al fine di conseguire un indebito vantaggio economico; la mera omissione, causata da sviste o disattenzioni riconducibili ad una condotta imprudente, negligente ed imperita, consentirà, a parere di chi scrive, il solo recupero (civilistico) degli importi non versati, non costituendo ragione fondante l'esercizio dell'azione penale.

Dott. Nicola Colasuonno

³³ V. art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

In generale, in merito al controllo svolto sui dati esposti nella D.S.U., si rinvia a C. NOCERA, *Sulle verifiche ISEE entra in gioco la Gdf*, in *Guida al Diritto* n. 6/2008, pagg. 43-0.